

ACCORDO SINDACALE

In data 20 luglio 2017, presso la sede centrale della Banca Popolare del Lazio in Velletri

TRA

Banca Popolare del Lazio S.p.A. nelle persone dell'Amministratore Delegato, dott. Massimo Lucidi, del Vice Direttore Generale Vicario, dott. Ferruccio Lucchini, con l'assistenza degli Avv.ti Alessandro Paone e Roberto Sgobbo e del Dott. Luca Mariani (di seguito la "Banca")

E

le R.S.A. in persona dei Sigg.ri: per la FABI, Quirino Limiti; per la FIRST CISL, Mauro Musto; per la UNISIN, Alessio Rizzuto;

E

le Organizzazioni Sindacali Territoriali, che hanno assistito le R.S.A., così come di seguito rappresentate: per la FABI, Paolo Capotosti, Dirigente Nazionale, ed Alfio Antonio Calvagna, Dirigente Provinciale; per la FIRST CISL, Vincenzo Serra ed Elena Toraldo, Segretari Regionali; per la UNISIN, Renato Palombi, Coordinatore;

(di seguito la Banca, le R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali collettivamente, le "Parti")

Premesso che

- Banca Popolare del Lazio è notoriamente una banca a vocazione territoriale caratterizzata, fino ad oggi, dall'adozione di un modello di business strettamente correlato al territorio su cui insiste ed alle relative esigenze;
- nel recente passato, complice anche la crisi economica, la Banca ha assistito alla attuazione, da parte di grandi gruppi bancari, di politiche commerciali finalizzate alla acquisizione di clientela anche sul proprio territorio di riferimento, politiche caratterizzate dalla offerta di prodotti e servizi estremamente concorrenziali anche in ragione di una dimensione e una stabilità finanziaria non paragonabili, nonché di modelli di business basati sulla più efficace ed efficiente mobilità delle risorse e una digitalizzazione spinta, in grado di attrarre clientela giovane per buona parte lontana dal target di riferimento della Banca;
- a ciò si aggiunga che nel corso del 2016 la Banca è stata sottoposta ad una lunga ispezione da parte della Banca d'Italia, all'esito della quale è stata prescritta, con verbale ispettivo del 27 maggio 2016, la necessità di procedere in tempi brevi ad una profonda rivisitazione dell'assetto organizzativo, in quanto ritenuto non più rispondente all'attuale dimensione della Banca ed al business di riferimento, imponendo un obbligo di adeguamento alle linee guida di riferimento emanate dall'Autorità di Vigilanza;
- detti rilievi, peraltro, hanno confermato quanto già rilevato dalla Banca stessa, che aveva da tempo in animo di rivedere la propria struttura organizzativa in quanto avvertita come anacronistica ed ancorata a logiche oramai superate, bisognosa di una reimpostazione profonda e tale da condurre la Banca nel nuovo scenario di mercato, scongiurando l'insorgere di crisi finanziarie in grado di pregiudicare una continuità che, ad oggi, non è mai stata messa in discussione, al pari del numero delle risorse impiegate;
- ed infatti l'attuale struttura organizzativa è stata implementata decenni or sono, a seguito della fusione della Banca Popolare Pio X e Banca Popolare di Terracina, ed è per queste ragioni rispondente non solo a logiche di compromesso, oramai ampiamente consolidate, ma altresì ad un contesto di mercato e di business oggi completamente superato;

- per tali motivi appare chiaro come la struttura organizzativa in essere dimostri, oggi, la sua inadeguatezza nel fornire risposte alle rinnovate esigenze della Banca all'interno del mercato di riferimento, che è profondamente mutato negli anni a seguito del lungo periodo di crisi economica, crisi che ha fortemente impattato non solo la clientela di risparmiatori cui da sempre l'azione della Banca sul territorio è rivolta, ma anche, e soprattutto, il comparto di appartenenza della Banca stessa, generando disallineamenti e debolezze a livello dell'intero sistema;
- la Banca Popolare del Lazio, in un momento storico nel quale l'andamento ancora lo consente, non potendo venire meno al proprio vincolo di responsabilità nei confronti dei suoi azionisti e del personale dipendente, ha deciso quindi di avviare quelle azioni in grado di preparare la Banca, nel minor tempo possibile, alle esigenze di domani, dando corso ad una revisione della propria struttura organizzativa che sia in linea con le nuove esigenze di mercato e con le norme dell'ordinamento bancario, in coerenza con i rilievi di Banca d'Italia che ha fortemente sollecitato tali azioni;
- coerentemente, in data 22 giugno 2017 la Banca ha incontrato il sindacato ed il successivo 3 luglio 2017 ha dato formalmente avvio, con lettera che qui s'intende integralmente richiamata in uno con l'allegato A, al confronto sindacale ex art. 17 del CCNL, fornendo una specifica informativa per illustrare le iniziative che si intende adottare al fine di implementare la nuova organizzazione aziendale.

Premesso altresì che

- nell'ambito della menzionata procedura, nel corso degli incontri effettuati il 6, il 19 e il 20 luglio 2017, le Parti si sono confrontate in merito al nuovo modello organizzativo (di cui all'Allegato A alla lettera ex art. 17 CCNL del 3 luglio, che qui si richiama) che la Banca ha dichiarato di voler adottare, nonché sull'impatto occupazionale e sociale di questo sul personale dipendente;
- durante il predetto confronto, dopo attenta valutazione di merito delle misure organizzative oggetto della procedura di cui all'art. 17, la Banca e le rappresentanze sindacali hanno osservato che l'implementazione del nuovo modello organizzativo determina, per l'effetto della soppressione di Funzioni/Uffici/Reparti (etc.) e la creazione di nuove strutture interne e relativi ruoli, anche la soppressione di molteplici ruoli e posizioni professionali con conseguente insorgenza di esuberanti funzionali tali da provocare evidenti tensioni sul piano occupazionale locale;
- in ragione di ciò le Parti, concordando sulla necessità di adottare misure idonee a scongiurare il più possibile l'insorgenza di tensioni occupazionali, hanno individuato i seguenti strumenti a tutela dell'occupazione e volti ad accompagnare, in via primaria ed esclusiva, la realizzazione pratica del nuovo modello organizzativo della Banca, alle condizioni qui pattuite:
 - (i) flessibilità professionale (in termini di variazioni di ruolo/mutamento di mansioni);
 - (ii) flessibilità territoriale (variazioni della sede di lavoro).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 (Procedura ex art. 17 CCNL)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con il presente accordo, le Parti dichiarano definita e positivamente esperita la procedura contrattuale regolata dall'art. 17 CCNL.

Art. 2 (Revisione del modello organizzativo)

Con il presente accordo le Parti concordano, ai sensi dell'ex art. 17 CCNL, circa l'implementazione della struttura organizzativa come descritta dalla Banca nell'Allegato A alla lettera di avvio della procedura in parola, che qui si intende integralmente richiamata ad ogni effetto.

Art. 3 (Ricadute occupazionali della riorganizzazione)

Al fine di dare piena attuazione alla riorganizzazione di cui al punto 2) che precede, e come anticipato nelle premesse, le parti concordano che la flessibilità professionale e territoriale risulta essere condizione essenziale per raggiungere gli obiettivi di rilancio della Banca volti al consolidamento della stessa nel prossimo futuro, e strumento per contenere le tensioni occupazionali connesse alla insorgenza degli esuberanti funzionali derivanti dalla implementazione della nuova organizzazione, nonché ridurre il rischio di future ricadute occupazionali.

Le parti concordano, perciò, che le misure di flessibilità professionale e territoriale di seguito illustrate hanno la finalità di gestire l'implementazione della nuova organizzazione ed anche gli esuberanti funzionali e le conseguenti tensioni occupazionali ad essa conseguenti, di talché dette misure sono da intendersi straordinarie, eccezionali e limitate alla completa e definitiva implementazione dell'assetto organizzativo richiamato al precedente punto 2).

Ciò premesso, si conviene in merito alla attuazione delle seguenti misure:

3.1 Flessibilità professionale (variazioni di ruolo/mutamento di mansioni).

Stante la necessità di copertura di tutti i ruoli evidenziati dalla nuova struttura organizzativa, in tutti i casi in cui l'implementazione della stessa impatterà, fino al suo definitivo completamento, sulle posizioni di singoli lavoratori dipendenti, determinando la necessità di procedere all'adibizione a nuovi ruoli, ovvero a nuove mansioni, anche nel caso e/o in conseguenza della soppressione di attività/mansioni/posizioni derivanti dalla cessazione di Servizi/Uffici/Reparti (etc.), la Banca procederà nei confronti dei lavoratori coinvolti facendo primario ed esclusivo riferimento alle sole disposizioni di cui all'art. 2103 c.c..

3.2 Flessibilità territoriale (mutamenti di sede).

L'implementazione della nuova struttura organizzativa richiamata al punto 2), stante anche la necessità sopra affermata di copertura di tutti i ruoli dalla stessa evidenziati, determina l'insorgenza delle ragioni tecniche organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. che legittima fenomeni di mobilità territoriale (da intendersi quali mutamenti della sede di lavoro).

Le Parti convengono quindi che detti fenomeni di mobilità territoriale, riferiti esclusivamente alla implementazione del descritto piano di riorganizzazione, saranno disciplinati in via primaria ed esclusiva ai soli sensi dell'art. 2103 c.c. Pertanto il mutamento di sede del personale sarà disposto unilateralmente dalla Banca a fronte delle richiamate, condivise e comprovate esigenze tecniche produttive e organizzative derivanti dalla attuazione della nuova organizzazione, senza che il trasferimento sia subordinato, qualunque sia la categoria legale di appartenenza, a vincoli di sorta estranei a quelli previsti e disciplinati dalle norme di legge statali di rango primario.

Inoltre, le Parti convengono che, stante le straordinarie esigenze di urgenza connesse alla necessità di implementare quanto prima la nuova organizzazione al fine di allinearsi alle prescrizioni cogenti imposte dalla Banca d'Italia, la sottoscrizione del presente verbale si intende ad ogni effetto utile ai fini della decorrenza dei termini di preavviso per i trasferimenti di cui al presente punto. In ogni caso, le parti concordano in merito al fatto che i lavoratori destinatari di provvedimenti di trasferimento di sede in località diversa dal comune ove è collocata l'attuale sede di lavoro, saranno avvertiti con un preavviso di 15 giorni.

Fermo quanto sopra, si conviene che per la sola ipotesi in cui al trasferimento faccia seguito il cambio effettivo della residenza del lavoratore, troverà applicazione la tutela economica prevista a tal riguardo dal CCNL.

Resta in ogni caso fermo il rispetto, da parte della Banca, delle norme di legge statali di rango primario comportanti limitazioni al trasferimento di sede di specifiche categorie di lavoratori dipendenti.

I predetti trasferimenti interesseranno complessivamente n. 46 lavoratori.

4.- Clausola di chiusura.

Ai fini di quanto pattuito nel presente accordo, la Banca precisa che la scelta del personale interessato da fenomeni di mobilità professionale e/o territoriale, verrà dalla stessa svolto sulla base delle competenze professionali in possesso del personale dipendente, sia per quel che concerne la ricollocazione all'interno di uffici di nuova creazione, sia per quanto riguarda la distribuzione delle risorse nell'ambito degli uffici già esistenti.

Le Parti concordano altresì in merito al fatto che, al fine di rispondere alle esigenze di tutela occupazionale, le misure di cui ai punti 3.1 e 3.2. possono coesistere in capo allo stesso lavoratore.


Con riguardo ai lavoratori direttamente impattati dalla riorganizzazione e, in quanto tale, interessati dalla applicazione delle misure di cui al punto 3), la Banca si rende disponibile a ri-valutare richieste di mutamento di sede lavorativa e di ruolo, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive del momento.

5.- Incontri di verifica.

Le Parti concordano nel prevedere incontri di verifica con periodicità trimestrale al fine di monitorare l'andamento dell'implementazione del piano di riorganizzazione di cui al presente accordo, anche con riferimento alla attuazione delle misure quivi pattuite.

L.C.S.

Banca Popolare del Lazio S.p.A.



Le R.S.A.



Le OO.SS.

